



## DELIBERA N. 205 del 27 aprile 2022

### Oggetto

.....OMISSIS..... – appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori urgenti di natura strutturale e conservativa delle coperture di .....OMISSIS..... – Richiesta parere.

**AG 3-2022**

### Riferimenti normativi

Art. 59 d.lgs. 50/2016 – art. 1, d.l.76/2020 conv. in l.n. 120/2020 – art. 1 d.l. 35/2019, conv. in l.n. 55/2019

### Parole chiave

Appalto integrato – divieto – sospensione – incarichi di progettazione - affidamento – corrispettivo.

## Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Adunanza del 27 aprile 2022

### Premessa

Con nota pervenuta in data 24 marzo 2022, acquisita al prot. n. 21868 e successiva nota pervenuta in data 25 marzo 2022, acquisita al prot. n. 22428, il .....OMISSIS..... ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere in ordine alle disposizioni dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'appalto integrato, nonché in ordine ai contenuti dell'avviso di avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l.n. 120/2020.

Più in dettaglio, nell'istanza di parere è stato sottolineato che è in corso, da parte dell'Amministrazione istante, lo svolgimento di un appalto, ai sensi della disposizione sopra citata, per l'affidamento della "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori urgenti di natura strutturale e conservativa delle coperture di .....OMISSIS.....".

Nelle more della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati (scaduto in data 8.3.2022), il .....OMISSIS..... (.....OMISSIS.....) ha trasmesso alla stazione appaltante la nota prot.n. 1968 del 3 marzo 2022 contenente dei rilievi in ordine alla procedura di aggiudicazione in corso.

In particolare, il .....OMISSIS..... ha contestato, in primo luogo, l'erronea interpretazione del perimetro applicativo dell'art. 59 del Codice, con particolare riferimento al mancato rispetto dei commi 1-*bis* e 1-*ter* della stessa disposizione, per aver omesso di motivare, nella determina a contrarre, la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso all'appalto integrato, come individuati dal comma 1-*bis* citato; in

secondo luogo, l'omessa indicazione, negli atti di gara pubblicati dalla stazione appaltante (nella specie, determina a contrarre, avviso di avvio della procedura e contestuale consultazione di mercato, relazione illustrativa allegata), delle modalità di determinazione del calcolo della quota della base d'asta relativa ai corrispettivi per la parte progettuale dell'appalto (secondo le indicazioni contenute nel d.m. 17 giugno 2016 e nelle linee guida n. 1/2016).

In relazione a tali rilievi l'Amministrazione istante, con nota prot. n. 9078 del 7 marzo 2022 trasmessa al .....OMISSIS....., ha rappresentato allo stesso l'infondatezza dei rilievi mossi in ordine agli aspetti illustrati, posto che, con riguardo al primo profilo, la sospensione del divieto di appalto integrato disposta dalla l. 55/2019 e confermata dalla l. 108/2021, ha determinato di fatto che allo stesso si possa ricorrere liberamente, anche in assenza dei presupposti indicati al comma 1-*bis* dell'art. 59 del Codice e senza il necessario corredo motivazionale contemplato nel comma 1-*ter* della medesima disposizione; quanto al secondo profilo, ha invece evidenziato che l'obbligo di indicare le modalità di calcolo per la determinazione del corrispettivo a base d'asta per i servizi di architettura e ingegneria, indicato nelle linee guida n. 1/2016 e secondo i parametri del d.m. 17 giugno 2016, attiene specificamente agli atti di gara e non anche agli atti prodromici allo svolgimento della stessa, volti all'indagine di mercato e ai quali, peraltro, non necessariamente deve seguire lo svolgimento della procedura selettiva, non vincolando in tal senso l'amministrazione aggiudicatrice.

A seguito di tale comunicazione, tuttavia, con nota prot. n. 2247 del 9 marzo 2022, il .....OMISSIS..... nel ribadire le censure sollevate nella precedente comunicazione trasmessa alla stazione appaltante, ha chiesto alla medesima di procedere alla "revoca in autotutela o alla rettifica della procedura".

Conseguentemente, al fine di dirimere la questione, il .....OMISSIS..... ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità i seguenti quesiti:

- Se alla luce della sospensione del divieto di appalto integrato disposta dalla l.n.55/2019 e confermata dalla l.n. 108/2021, al fine di ricorrere a tale procedura di aggiudicazione devono comunque sussistere i presupposti indicati nei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016, o se al contrario possa ritenersi consentito il ricorso a detto istituto anche al di fuori dei predetti presupposti, quindi anche ai fini della realizzazione di un appalto privo della componente tecnologica e innovativa prevalente (come nel caso di specie).
- Se l'obbligo di indicare le modalità di calcolo per la determinazione del corrispettivo a base d'asta per i servizi di architettura e ingegneria, previsto dal Cap. III, par. 2.2., delle linee guida n. 1/2016, debba ritenersi esteso anche alla fase di prodromica alla trasmissione della lettera di invito alla procedura selettiva.

## Considerazioni

Al fine di esprimere avviso sulla questione sopra illustrata, si richiama preliminarmente l'art. 59 del d.lgs. 50/2016 (*nella parte di interesse ai fini del parere richiesto*) a tenore del quale «(...) Fatto salvo quanto previsto al comma 1-*bis*, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. *È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori* ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-*bis*».

Il comma 1-*bis* richiamato dalla norma, dispone a sua volta che «Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o

innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestare per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione».

Infine, ai sensi del comma 1-ter «Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione».

A regime, l'art. 59, comma 1, del Codice, sancisce quindi l'obbligo generale di porre a base di gara il progetto esecutivo, eliminando la possibilità di ricorrere all'appalto integrato, fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni e i presupposti indicati dal comma 1 ("affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo") e dal comma 1-bis (casi in cui "l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori"). Con la precisazione che nelle fattispecie indicate al citato comma 1-bis dell'art. 59, secondo le previsioni del comma 1-ter della stessa disposizione, il ricorso all'appalto integrato deve essere motivato nella determina a contrarre quanto alla sussistenza dei presupposti normativi previsti.

Come noto, sulle disposizioni dettate dall'art. 59 del Codice sono intervenute nel tempo diverse modifiche normative.

Con un primo intervento modificativo, ad opera del d.lgs. n. 56/2017 (c.d. decreto correttivo del Codice) nella disposizione in esame è stata introdotta (*per gli aspetti che qui rilevano*) una *deroga* al divieto di appalto integrato, sancito al comma 1, prevedendo la possibilità di ricorrervi nei casi indicati al comma 1-bis, ossia "*nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori*", sulla base delle specifiche motivazioni indicate al comma 1-ter (anch'esso introdotto dal d.lgs. 56/2017); altra deroga introdotta in tale sede riguarda la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del Codice (art. 59, comma 1).

Successivamente sull'art. 59 del Codice è intervenuto il d.l. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) conv. in l.n.55/2019. Più in dettaglio, tale decreto, a *titolo sperimentale* (art.1, comma 1), ha sospeso (tra l'altro) il divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1, quarto periodo), al fine di «rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche (...)». Il termine di sperimentazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 per effetto del d.l. 76/2020, al fine di "*ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori*" (così la Circolare MIT n. 45113 del 18.11.2020).

Infine, l'art. 52 del d.l. 77/2021, conv. in l.n. 108/2021 ha poi fissato il termine della sospensione del divieto in esame al 30 giugno 2023.

L'art. 1, comma 20, lett. m) del d.l. 35/2019 conv. in l.n. la l. 55/2019 ha poi recato le seguenti ulteriori modifiche all'art. 59 del Codice:

- al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è stato aggiunto, infine, il seguente periodo «I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di

gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestatae per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestatae per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione»;

- dopo il comma 1-*ter* è stato inserito il seguente comma 1-*quater* «Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato».

Gli interventi normativi sull'art. 59 del Codice per effetto del d.l. 35/2019, hanno determinato non poche difficoltà interpretative.

Ciò in quanto se l'art. 1, comma 1, del d.l. 32/2019 ha stabilito che per le procedure indette successivamente alla sua entrata in vigore, "fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale" (tra l'altro) le disposizioni dell'art. 59, comma 1, quarto periodo, "nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori", dall'altro, ha lasciato in vigore le deroghe al divieto *de quo* già contemplate nei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 59.

Circostanza che ha determinato un quadro normativo non chiaro in ordine ai casi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, ossia se il ricorso a tale istituto possa ritenersi "libero", alla luce della sospensione del divieto in esame, o se invece – stante la vigenza del comma 1-*bis* – l'appalto integrato possa ritenersi ammesso solo nei casi ivi indicati, oltre quelli già previsti nel comma 1.

Si ritiene che una soluzione a tale questione interpretativa possa essere individuata esaminando le finalità per le quali il legislatore è intervenuto sulla norma de qua con le disposizioni del d.l. 35/2019 conv. in l.n. 55/201.

A tal riguardo, si osserva che il predetto d.l. 35/2019 ha previsto la sospensione del divieto in esame "a titolo sperimentale", al fine di «*rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche (...)*» (art. 1, comma 1); a sua volta la proroga del termine di sperimentazione al 31 dicembre 2021 per effetto del d.l. 76/2020, è stata disposta al fine di "*ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori*".

Se la *ratio* degli interventi normativi sopra indicati, può quindi individuarsi nel perseguimento di una maggiore celerità e semplificazione delle procedure di aggiudicazione, al fine di rilanciare il settore economico degli appalti pubblici, ancorché le modifiche apportate all'art. 59 non appaiano pienamente coordinate con tali finalità (soprattutto perché determinano di fatto delle difficoltà interpretative ed applicative della norma), deve ritenersi *che la sospensione del divieto di ricorso all'appalto integrato disposta dall'art. 1, comma 1 della d.l. 35/2019, possa intendersi come previsione di carattere generale, legittimante il ricorso a tale istituto anche al di fuori dei casi espressamente contemplati nei commi 1 e 1-*bis* dell'art. 59 del Codice*.

In tal senso sembra esprimersi anche il giudice amministrativo secondo il quale «il Codice dei Contratti Pubblici nella sua formulazione originaria, poneva un generalizzato divieto di appalto integrato, ossia l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, salvo determinati casi in cui era possibile farvi ricorso. Con il tempo, il Legislatore è intervenuto a modificare questa originaria impostazione, derogando all'iniziale limitazione ed in particolare: con il decreto c.d. "sblocca cantieri" del 2019 (D.L. n. 32/2019 art. 1 comma 1 lett. b) tale divieto è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 *al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l'apertura dei cantieri per la*

*realizzazione delle opere pubbliche*; con il successivo decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha esteso la sospensione del divieto di appalto integrato fino al 31 dicembre 2021. *Ad oggi, quindi, tanto le Stazioni Appaltanti quanto gli operatori economici possono fare uso di questo istituto giuridico che consente di affidare congiuntamente l'ultimo livello progettuale con la fase realizzativa*» (TAR Lazio, III quater, n. 9401/2021, ancorché in relazione ad un appalto integrato indetto ai sensi dell'art. 59, c. 1-bis, codice).

Si ritiene, in sostanza, che alla luce delle finalità perseguite dai provvedimenti modificativi della norma, sottolineate anche dalla giurisprudenza richiamata, il legislatore abbia voluto introdurre una *misura di flessibilità* in ordine al ricorso all'appalto integrato, per il periodo di sospensione del divieto, ferma restando tuttavia la possibilità di ricorrervi *anche* nei casi espressamente indicati nei commi 1 e 1-bis dell'art. 59 del Codice (non sospesi dal d.l. 35/2019).

*A regime*, ove non intervengano ulteriori novelle sull'istituto, al termine del periodo di sospensione del divieto, i casi previsti nelle disposizioni da ultimo citate, torneranno ad essere gli unici in cui sarà consentito il ricorso all'appalto integrato<sup>1</sup>.

Quanto al quesito relativo all'indicazione delle modalità di calcolo del corrispettivo della progettazione nella fase che precede lo svolgimento della procedura negoziata senza bando (nella specie indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l.n. 120/2020), quindi nell'avviso di avvio della procedura medesima (secondo la citata previsione della l.n. 120/2020), si rappresenta preliminarmente che ai sensi dell'art. 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016, «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. / *predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento*».

Con linee guida n. 1/2016 (recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") l'Autorità ha evidenziato «per motivi di *trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi*. Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, *ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara*».

Nel bando tipo n. 3, per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione del corrispettivo degli incarichi professionali (cfr. Linee guida n. 1 parte III par. 2), sono state riportate specifiche tabelle (tabelle n. 2 e n. 5 – Categorie e tariffe) che le stazioni appaltanti devono compilare fornendo il dettaglio degli elementi utilizzati per il calcolo, in relazione al tipo di incarico.

Sembra opportuno osservare sul tema che con comunicato del Presidente dell'Autorità del 3 febbraio 2021 (*Corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*), sulla base del parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020 e della giurisprudenza ivi citata, è stato aggiunto a quanto sopra che l'articolo 24, comma 8, del Codice «non sancisce l'obbligo

---

<sup>1</sup>Per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, invece, l'art. 48 (*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*) comma 5, del d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*) conv. in l.n. 108/2021, prevede una deroga espressa ai commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 59 del Codice e l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del Codice.

per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara. Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante. *Il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall'applicazione della deroga».*

La giurisprudenza in materia, con riferimento all'art. 24, co. 8 d.lgs. 50/2016, pone in luce come il legislatore «*abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti, evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria*, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di discostarsi dalle tabelle ministeriali [...] La disposizione è chiara nell'imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare [...]» (Cons. Stato, 29 marzo 2019 n. 2094).

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria, effettuate con le modalità sopra indicate, devono essere riportate nella documentazione di gara.

Quanto sopra, come evidenziato dall'Autorità, al fine di garantire la trasparenza, ma anche la correttezza dell'azione amministrativa e quale operazione propedeutica alla determinazione della procedura di gara da svolgere. Sotto altro profilo, l'indicazione dei calcoli svolti per la determinazione del corrispettivo, oltre a rappresentare una forma di tutela per i professionisti esterni, consente ai *potenziali* concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e di valutare la convenienza della prestazione e, quindi, se partecipare o meno alla fase successiva della procedura negoziata.

Tali considerazioni, valide sicuramente in relazione allo svolgimento della procedura di gara, possono estendersi altresì alla fase che la precede (come nella fattispecie in esame), ossia l'avviso di avvio della procedura e contestuale consultazione di mercato (art. 1, comma 1, l.n. 120/2020).

Invero, come evidenziato dalla stazione appaltante, tale fase non costituisce svolgimento della vera e propria procedura selettiva, ma è prodromica alla stessa e non vincola l'amministrazione in ordine all'espletamento della procedura negoziata.

In tal senso si è espressa anche l'Autorità con linee guida n. 4, nelle quali è stato affermato che *"L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.* 5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali». E' stato inoltre aggiunto che *«L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti*

minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante”.

Le considerazioni svolte dall’Autorità in relazione all’indagine di mercato, se da un lato confermano quanto evidenziato dalla stazione appaltante in ordine dalla natura e alle finalità della consultazione preliminare di mercato, dall’altro evidenziano la necessità di riportare nell’avviso relativo a tale fase, l’importo dell’affidamento.

Tale indirizzo, con riguardo ai servizi di architettura e ingegneria, tenuto conto delle considerazioni svolte in precedenza, deve essere letto come necessità di indicare, anche nell’avviso che precede la procedura negoziata, le modalità di calcolo dei corrispettivi per i predetti servizi.

Ciò in quanto, se la determinazione dei corrispettivi professionali non deve essere effettuata in via forfettaria dalla stazione appaltante ma deve essere ancorata alle tariffe di cui al d.m. citato quali *“punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti”* (Cons. Stato, cit.), in ottica di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa deve ritenersi che tale necessità valga altresì per la fase prodromica alla procedura negoziata, posto che il relativo avviso – che deve indicare l’importo della prestazione – deve consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e valutare la convenienza della prestazione ai fini della partecipazione alla procedura negoziata.

La finalità dell’avviso sopra indicato, infatti, è quella di individuare gli operatori economici che sulla base delle informazioni in esso contenute e del relativo corrispettivo, possono proporre la loro candidatura per la partecipazione alla procedura selettiva. Dunque, in assenza di una chiara indicazione delle modalità di calcolo del corrispettivo ivi indicato, i professionisti interessati non potrebbero avanzare una candidatura consapevole.

Del resto già in passato l’Autorità (determinazione n. 5/2010) ha avuto modo di osservare che le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo dei servizi di ingegneria da affidare, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono riportare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. La determinazione in tal modo dell’importo dell’affidamento è peraltro funzionale a stabilire a quale fascia di corrispettivo appartenga l’appalto.

Si ritiene, quindi, che in ottica di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, l’obbligo di indicare il procedimento di calcolo per la determinazione del compenso del progettista, possa estendersi all’avviso dell’indagine di mercato, al fine di consentire ai potenziali concorrenti di valutare se partecipare o meno alla successiva fase della procedura negoziata, nel senso sopra indicato.

## Il Consiglio

Ritiene che:

- la sospensione del divieto di ricorso all’appalto integrato disposta dall’art. 1, comma 1 della d.l. 35/2019, conv. in l.n. 55/2019, consente il ricorso a tale istituto anche al di fuori dei casi espressamente contemplati nei commi 1 e 1-bis dell’art. 59 del Codice.
- l’obbligo di indicare il procedimento di calcolo per la determinazione del compenso del progettista, già fissato per la documentazione di gara, deve estendersi all’avviso dell’indagine di mercato, al fine di consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e valutare la

convenienza della prestazione ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, garantendo quindi una candidatura consapevole da parte degli operatori economici interessati.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2022

Per il Segretario Maria Esposito  
Valentina Angelucci

Firmato digitalmente il 3 maggio 2022